



Ai
destinatari della consultazione
secondo l'elenco

Coira, 10 novembre 2010

Consultazione relativa al progetto di una legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili

Gentili signore, egregi signori,

con l'approvazione, il 28 novembre 2004, del decreto federale sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la competenza per il finanziamento delle strutture per persone disabili è passata dalla Confederazione ai Cantoni. Conformemente all'art. 112 lett. b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), dal 1° gennaio 2008 spetta ai Cantoni promuovere l'integrazione di persone disabili con contributi alla costruzione e all'esercizio di centri abitativi, laboratori e centri diurni. La relativa legislazione d'applicazione è stata approvata il 6 ottobre 2006 dalle Camere federali.

La legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn; RS 831.26) descrive gli obiettivi dell'integrazione e i relativi principi. Gli articoli 1 – 9 LIPIn sono diventati esecutivi con l'entrata in vigore della NPC il 1° gennaio 2008. Per la loro attuazione, il Cantone dei Grigioni ha innanzitutto adeguato le relative leggi.

La legge sulla promozione delle persone handicappate (legge sugli handicappati; CSC 440.000) e la relativa ordinanza (CSC 440.010) sono state rivedute nel quadro dell'atto normativo mantello relativo all'attuazione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel Cantone dei Grigioni (Quaderno 18 / 2006-2007, p. 1937 segg.). La legislazione riveduta corrisponde alle direttive federali conformemente agli art. 1 – 9 LIPIn. Entrambi gli atti normativi sono in vigore dal 1° gennaio 2008. Essi considerano i mutamenti delle condizioni quadro strutturali, giuridiche e finanziarie e per-

mettono al Cantone di assumere il suo nuovo ruolo nella progettazione, nella gestione e nel finanziamento delle istituzioni per persone adulte disabili. Assicurano inoltre che il Cantone partecipi alle spese per il soggiorno in un'istituzione in misura tale che nessuno debba rivolgersi all'assistenza sociale a seguito di questo soggiorno.

Per garantire la necessaria continuità alle persone disabili e alle istituzioni, il legislatore ha emanato una regolamentazione transitoria. Conformemente all'art. 197 n. 4 Cost., i Cantoni devono assumersi le prestazioni della Confederazione almeno per tre anni e in seguito fino all'adozione di una propria strategia approvata dal Consiglio federale a favore dell'integrazione degli invalidi.

Il 16 maggio 2008, i direttori cantonali delle opere sociali della Svizzera orientale hanno deciso di elaborare insieme le strategie cantonali conformemente all'art. 10 LIPIn.

La strategia del Cantone dei Grigioni si basava sulla strategia modello approvata dalla CDOS est il 4 giugno 2009. Conformemente ai requisiti dell'art. 10 cpv. 1 LIPIn, tra il 13 novembre e il 15 dicembre 2009 sono state sentite le istituzioni e le organizzazioni. Le indicazioni fondamentali emerse dall'indagine conoscitiva sono state considerate nella presente strategia. Il 13 aprile 2010 il Governo ha licenziato la strategia a destinazione del Consiglio federale, che l'ha formalmente approvata il 24 settembre 2010.

Nella strategia il Governo ha illustrato come andranno in futuro configurati l'indennizzo delle prestazioni e la pianificazione dell'offerta delle istituzioni per persone disabili.

Un nuovo sistema di finanziamento orientato alle prestazioni e all'individuo dovrà sostituire l'indennizzo delle prestazioni applicato dalla Confederazione, orientato al disavanzo e limitato nell'importo. Il futuro finanziamento si orienta al fabbisogno di assistenza individuale delle persone disabili. Il bisogno di assistenza viene registrato con un sistema di classificazione. La classificazione permette di stabilire forfetarie standard per il finanziamento delle differenti prestazioni di assistenza alle persone disabili. Con un finanziamento degli oggetti orientato all'individuo, le prestazioni continueranno a essere indennizzate alle istituzioni.

La pianificazione dell'offerta dovrà avvenire in collaborazione con i Cantoni della CDOS est e orientarsi sia agli utenti sia agli offerenti. Sono inoltre stati trattati i temi seguenti: tipo di collaborazione con le istituzioni, principi della formazione e del perfezionamento professionali del personale specialistico, procedura di conciliazione in caso di controversie tra invalidi e istituzioni, tipo di collaborazione con altri Cantoni, piano per l'attuazione della strategia.

Per attuare i principi stabiliti nella strategia, nell'estate 2009 i sette Cantoni della CDOS est e il Cantone di Zurigo hanno istituito un gruppo di lavoro con il compito di concretizzare l'attuazione del sistema di finanziamento, della pianificazione dell'offerta e dei criteri di qualità. È anche stato testato con tutte le istituzioni il sistema di classificazione del bisogno individuale di assistenza (BIA), che è poi stato collegato al finanziamento.

La procedura per il finanziamento e la gestione delle offerte per persone disabili illustrata nella strategia non può essere attuata con la legge sugli handicappati attualmente in vigore. Una nuova legge è perciò assolutamente necessaria.

Vi sottoponiamo il progetto di una legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili e vi invitiamo a prendere posizione in merito.

Vogliate per favore farci pervenire la vostra presa di posizione entro il **21 gennaio 2011**. La documentazione relativa alla consultazione può essere scaricata dal sito web del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (www.dvs.gr.ch). Per facilitarci la valutazione, vi saremmo grati se ci trasmettete la vostra presa di posizione per e-mail (info@dvs.gr.ch). Grazie!

Cordiali saluti

**DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA
PUBBLICA E SOCIALITÀ**
Il Direttore:

Consigliere di Stato Hansjörg Trachsel

Allegato

- Destinatari della consultazione